



# COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.679200 – Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

[www.comune.castelbuono.pa.it](http://www.comune.castelbuono.pa.it)

ACB  
PIP  
24-6-19

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **32** del Registro - Seduta del **24/05/2019**

**OGGETTO:** Approvazione modifica parziale al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelbuono.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **19,00** nella **Residenza Municipale**, presso l'aula Consiliare del Palazzo Comunale di Via S.Anna si è riunito in sessione straordinaria urgente e in seduta pubblica di I convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	MAZZOLA	ANNAMARIA	Presente
2)	PUCCIA	ANGELO	Presente
3)	PISCITELLO	MAURO	Presente
4)	PRESTIANNI	ANDREA	Presente
5)	SAPUPPO	LUCIA	Presente
6)	BONOMO	ROSARIO	Presente
7)	CONOCENTI	CONCETTA	Presente
8)	PIRO	ROSARIO	Presente
9)	TUMMINELLO	ANTONIO	Presente
10)	CALI'	LAURA	Assente
11)	CUCCO	GIOVANNA	Presente
12)	SOTTILE	SIMONE	Assente

Totale presenti N. 10

Totale assenti N. 02

Presiede il Sig. Piscitello Mauro nella qualità di **Presidente del Consiglio** e partecipa il **Segretario Generale** del Comune di Castelbuono Dott. Rosario Bonomo

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL 22-03-2019

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 dell'11/12/2018, veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Castelbuono a partire dal 1 gennaio 2019;

**Atteso** che in fase di applicazione delle disposizioni in esso contenute, è emersa la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche resosi opportune per una migliore gestione dell'imposta, volte a semplificare gli adempimenti per il pagamento dell'imposta da parte dei gestori delle strutture;

**Atteso** che, al fine di avviare un percorso finalizzato ad una più efficace riscossione dell'imposta di soggiorno si è avanzata richiesta tramite l'AnciSicilia a sottoscrivere accordi con AIRBNB che rende possibile l'incasso dell'imposta facilitando le strutture ricettive mediante l'utilizzo della loro piattaforma;

**Considerato** che dall'AnciSicilia, Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani, con email del 12 marzo 2019, veniva comunicato che dopo aver sottoposto il nostro Regolamento ad AIRBNB al fine di sottoscrivere l'accordo è necessario apportare delle modifiche;

**Dato Atto** che nella stesura del nuovo regolamento si è tenuto conto dei suddetti suggerimenti modificando gli articoli di seguito evidenziati:

## ARTICOLO 3

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari**

1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 11/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Castelbuono, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta.
3. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

## ARTICOLO 3 Bis

### **Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme online**

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con il Comune per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o dalla portale o piattaforma per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti

ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.

4. I portali telematici e/o le piattaforme online applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente.
5. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

## ARTICOLO 4

### Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi, residences, agriturismi, turismo rurale, pensioni, locande, case vacanze, locazioni brevi, bed and breakfast alberghi a 1, 2, 3 e 4 stelle alberghi e resort a 5 stelle € 2,00;
2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta dal 1 gennaio al 31 dicembre, salvo quanto disposto dall'art.2, comma 4 del presente Regolamento.

## ARTICOLO 5

### *Esenzioni*

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - i residenti nel Comune di Castelbuono;
  - I minori fino al compimento del quindicesimo anno di età e i soggetti di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92 e coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica, previo rilascio, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione sanitaria probante;
  - I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie entro un raggio di 30 km dalla struttura ricettiva, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - gli studenti, ricercatori e tutti coloro che si occupano di promozione del territorio che dimostrino, con documentazione ufficiale degli Enti di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, ricerca e promozione del territorio di Castelbuono;
  - Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
  - I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate all'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
  - I pernottamenti in tenda e in camper.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitari o del ricovero, nonché la


struttura sanitaria presso la quale è effettuato il ricovero e/o l e prestazioni sanitarie. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

- **VISTO** il nuovo testo di regolamento;
- **RITENUTO** lo stesso meritevole di approvazione in quanto dirette soprattutto ad attuare una maggiore semplificazione per i cittadini interessati;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 112011 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.Lgs. n.446/1997;


### DELIBERA

- 1)- Di approvare le modifiche al regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dell'11/12/2018.
- 2)-Di approvare, pertanto, il nuovo testo del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno che sostituisce integralmente quello approvato con la citata deliberazione e che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3)- Di rendere, con separata ed unanime votazione, all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il Proponente



*Visto ai condizioni*



## **Indice**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
- Art. 3 bis Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o  
piattaforme online
- Art. 4 Misura dell'imposta
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi
- Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 Sanzioni
- Art.10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Pubblicazione
- Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del Regolamento**

- 1 Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs n.23/2011.
- 2 Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **ARTICOLO 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs.n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castelbuono. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. L'imposta di soggiorno si applica, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
5. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, può modificare tale periodo, purché all'interno dei limiti temporali
6. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2019;
7. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castelbuono, fino ad un massimo di 6 (SEI) pernottamenti consecutivi.

## **ARTICOLO 3**

### ***Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari***

1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 11/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Castelbuono, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta.
3. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 3 Bis**

### **Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme online**

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei

- canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con il Comune per l'incasso e il riversamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o dalla portale o piattaforma per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
  3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
  4. I portali telematici e/o le piattaforme online applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente.
  5. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

#### **ARTICOLO 4**

##### ***Misura dell'imposta***

1. L'imposta di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi, residences, agriturismi, turismo rurale, pensioni, locande, case vacanze, locazioni brevi, bed and breakfast alberghi a 1, 2, 3 e 4 stelle, alberghi e resort a 5 stelle € 2,00;
2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta dal 1 gennaio al 31 dicembre, salvo quanto disposto dall'art.2, comma 4 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 5**

##### ***Esenzioni***

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - I residenti nel Comune di Castelbuono;
  - I minori fino al compimento del quindicesimo anno di età e i soggetti di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92 e coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica, previo rilascio, al gestore della struttura ricettiva, della certificazione sanitaria probante;
  - I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie entro un raggio di 30 km dalla struttura ricettiva, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - gli studenti, ricercatori e tutti coloro che si occupano di promozione del territorio che dimostrino, con documentazione ufficiale degli Enti di pertinenza, di soggiornare per motivi di studio, ricerca e promozione del territorio di Castelbuono.
  - Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;

- I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate all'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali.
- I pernottamenti in tenda e in camper.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitari o del ricovero, nonché la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il ricovero e/o le prestazioni sanitarie. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

## **ARTICOLO 6**

### ***Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi.***

1. I soggetti passivi dell'imposta che pernottano nelle strutture ricettive sono tenuti a corrispondere, al termine di ciascun soggiorno, l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al successivo versamento al Comune di Castelbuono. Il gestore non invia al Comune di Castelbuono le quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Le somme dovute dai soggetti passivi dell'imposta, che siano accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 7**

### ***Obblighi dei gestori delle strutture ricettive***

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castelbuono, sono titolari dei meri adempimenti strumentali alla riscossione (dichiarazioni periodiche e versamenti), sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I medesimi gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Castelbuono entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, in base al precedente art 5, allegando la documentazione probante, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, anche per via telematica.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse al Comune di Castelbuono, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale sono state riscosse le somme da versare, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Castelbuono;
  - b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Castelbuono;
  - c) mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Castelbuono;

d) mediante il modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.

## **ARTICOLO 8**

### ***Controllo e accertamento dell'imposta***

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **ARTICOLO 9**

### ***Sanzioni***

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dalla normativa vigente.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n.472/1997 e s.m.i

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta riscossa dal titolare della struttura ricettiva, secondo le modalità previste dal superiore art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i., oltre ad ogni ulteriore gravame previsto dalla normativa vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n.472/1997 e s.m.i.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.7, comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7, co.1 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **ARTICOLO 10**

### ***Riscossione coattiva***

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **ARTICOLO 11**

### ***Rimborsi***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7.

2. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 12 euro.

## **ARTICOLO 12**

### ***Contenzioso***

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

## **ARTICOLO 13**

### ***Pubblicazione***

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

## **ARTICOLO 14**

### ***Disposizioni transitorie e finali***

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2019.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di Castelbuono.

FOGLIO PARERI

- Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il/La sottoscritto/a Dr. FRANCESCO PAOLO CASTAGNA Responsabile del  
Settore Finanze (denominazione)

- Visto l'art. 49 del TUEL n.267/2000 come sostituito dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella legge 7/12/2012 n.213;
- Visto l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
- Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere FIOREVOLE  
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, li 20/03/2019

Il Responsabile del Settore  
[Signature]

- Parere in ordine alla regolarità contabile

La/Il sottoscritto/a.....Responsabile del Settore  
Economico-Finanziario

- Visto l'art.49 del TUEL n.267/2000 come sostituito dall'art.3 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella legge 7/12/2012 n.213;
- Visto l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
- Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

esprime parere FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità contabile sulla proposta cui trattasi.

Castelbuono li 22/03/2019

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
[Signature]

7978.



## COMUNE DI CASTELBUONO

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

### Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 05 del giorno 03/04/2019

In data odierna alle ore 11:00, presso il Palazzo Municipale, si è riunito, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castelbuono, nominato con deliberazione consiliare n.1 del 6/02/2018, con l'intervento dei signori:

<b>COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI:</b>
DILENA dott. Salvatore – presidente (assente giustificato)
IPPOLITO rag. Nicola – componente
NOLANO dott. Carmelo – componente

Il Collegio, con l'assistenza della signora Guarcello Maria Luisa, inizia ad esaminare le proposte, già, precedentemente, trasmesse tramite PEC al Presidente del Collegio, per esprimere i pareri di competenza.


Il Collegio inizia con l'esame della proposta di delibera per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Castelbuono". Dopo attento esame della medesima e dei documenti allegati, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, il Collegio decide di esprimere parere favorevole. Il Collegio prosegue i lavori con l'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Modifica del regolamento di contabilità". Avendo constatato le variazioni relative ad alcuni articoli del regolamento *de quo*, già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 10/03/2016, visti i pareri di regolarità tecno-contabile, il Collegio esprime parere favorevole.

- Il Collegio, relativamente, alle altre proposte da esaminare, per esprimere i pareri di competenza ed alla compilazione del Questionario al Rendiconto di Gestione 2017 della Corte dei Conti, si aggiorna a data da destinarsi.
- Alle ore 13.00 il Collegio chiude la seduta, per ulteriori impegni professionali, previa stesura del presente verbale, che viene sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

  
\_\_\_\_\_  
(IPPOLITO rag. Nicola – Componente)

  
\_\_\_\_\_  
(NOLANO dott. Carmelo - Componente)

Interventi relativi alla deliberazione consiliare n. 32 del 24/05/2019 avente ad oggetto: Approvazione modifica parziale al Regolamento per l'imposta di soggiorno nel Comune di Castelbuono

(Si allontana cons.Sapuppo) pr.9

**Il Sindaco** illustra brevemente l'argomento.

**La Cons. Cucco** evidenzia che il gruppo consiliare di opposizione ha già espresso la propria contrarietà all'istituzione dell'imposta di soggiorno ritenendo inutile un ulteriore balzello tariffario. Annuncia quindi il voto contrario alla proposta presentata.

**Il Cons.Prestianni** si sofferma sul contenuto della proposta e ricorda che diversi Comuni del territorio hanno deliberato l'imposta cui trattasi traendone utili benefici e risorse finanziarie per gli investimenti nel campo del turismo e della cultura.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede;

**VISTI** i pareri tecnico e contabile favorevoli;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

**SENTITO** il Sindaco;

**UDITI** i vari Consiglieri intervenuti al dibattito;

**VISTO** il vigente Regolamento dei lavori consiliari;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**PRESENTI** e votanti n.10 Consiglieri; Assenti n.2 Consiglieri (Sottile- Cali);

**CON** n. 7 voti favorevoli e 2 contrari (Tumminello-Cucco) dei presenti e votanti, espressi in forma palese accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

### DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione modifica parziale al Regolamento per l'imposta di soggiorno nel Comune di Castelbuono

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Consigliere Anziano**  
f.to Annamaria Mazzola

**Il Presidente**  
f.to Mauro Piscitello

**Il Segretario Generale**  
f.to Rosario Bonomo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Rosario Bonomo

Affissa all'Albo on-line il 06-06-2019

**L'ADDETTO ALL'ALBO**  
F.TO SPALINO ANNAMARIA

#### DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1, legge 69/2009, sarà pubblicata all'Albo on-line comunale dal 06-06-2019 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castelbuono, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Rosario Bonomo

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo. Dalla Residenza Municipale, li 26-06-2019

**L'ADDETTO ALL'ALBO**  
F.TO SPALINO ANNAMARIA

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Rosario Bonomo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N. 44/91

Castelbuono, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
f.to Dott. Rosario Bonomo

COMUNE DI CASTELBUONO

La presente è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.  
44/91.

Castelbuono, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
f.to Dott. Rosario Bonomo